



Federica Botti

(ricercatore TDa di Diritto ecclesiastico nell'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum", Dipartimento di Scienze Giuridiche)

La formazione dei ministri di culto di recente insediamento in Italia *

SOMMARIO: 1. Nuovi compiti del Diritto ecclesiastico - 2. L'attività dei ministri di culto stranieri in Italia - 3. Un nuovo orientamento nelle politiche governative - 4. Un Corso di formazione e di educazione al rispetto dei valori costituzionali - 5. Caratteristiche e limiti dell'attività di formazione.

1 - Nuovi compiti per il Diritto ecclesiastico

Si sta svolgendo a Ravenna il "Corso di formazione degli esponenti delle comunità religiose presenti in Italia che non hanno stipulato intese con lo Stato" proposto dal Ministero dell'Interno nel quadro delle iniziative finanziate attraverso il "Fondo asilo migrazione e integrazione" (Fami)¹.

Il Programma del Corso si propone il raggiungimento di obiettivi specifici, tra i quali "il potenziamento delle misure di integrazione che consentano di assicurare ai migranti un accesso non discriminato a tutti i servizi offerti nel territorio", con particolare riferimento alla promozione della "conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle singole comunità"².

Su questa base la Direzione centrale degli affari dei culti ha evidenziato all'Autorità nazionale responsabile per l'attuazione dei Progetti Fami (ossia il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero) l'intento di attuare un "servizio che preveda la programmazione, l'organizzazione e la gestione di un Corso di formazione rivolto agli esponenti delle confessioni religiose che non abbiano già

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Le iniziative del Fami sono finanziate sulla base del Regolamento Ue emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa, n. 516 del 16 aprile 2014 nell'ambito del Programma nazionale 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con *Decisione* del 3 agosto 2015 n. 5343 e successivamente modificato con *Decisione* del 16 dicembre 2015 n. 9608.

² http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/programma_nazionale_fami_2014-2020_0.pdf.



stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione della Repubblica italiana".

Gli Enti interessati sono stati dunque invitati a presentare domanda, e a elaborare i contenuti del Corso articolandolo e strutturandolo. Ad aggiudicarsi l'erogazione del servizio è stata la Fondazione Flaminia di Ravenna (ente gestore) che si è avvalsa dei servizi didattici e scientifici forniti dal Consorzio Interuniversitario Siti (COIS) del quale fanno parte l'Università di Bologna, di Firenze, di Salerno, della Calabria e la Jean Monet di Bari con la collaborazione del Centro per la Pace dell'Università di Pisa. La proposta si contraddistingue per un metodo didattico basato sulla comparazione e l'interdisciplinarietà ed è articolata su otto giorni di lezione per un totale di 48 ore complessive.

Le attività di insegnamento sono svolte contemporaneamente da tre docenti che gestiscono gli argomenti oggetto delle lezioni, coinvolgendo nel dibattito i trenta aderenti al Corso

Su loro richiesta e a loro spese possono altresì assistere al Corso un numero massimo di dieci osservatori appartenenti prevalentemente a confessioni religiose che hanno già stipulato intese con lo Stato.

L'iniziativa risulta essere tra le poche finalizzate a fornire una formazione adeguata a una categoria di soggetti che si presume possano avere un ruolo nel favorire l'integrazione delle comunità migranti.

Si può obiettare che l'aver scelto come *stakeholder* dell'iniziativa esponenti di organizzazioni religiose finisce per avere l'effetto di infeudare le comunità alle organizzazioni confessionali. Se tale scelta appare coerente con un'impostazione "comunitarista" delle relazioni con i migranti, essa finisce per escludere un approccio laico al problema e quindi alimentare la tendenza alla rinascita del ruolo pubblico delle religioni, a tutto danno di un sostegno ai comportamenti soggettivi di coloro che si vogliono in qualche modo emancipare dalle proprie appartenenze culturali, misurandosi con i valori della società ospitante³.

Affinché tale preziosa risorsa non si trasformi in un limite all'integrazione, occorrerebbe dunque individuare come possibili *opinion leader* delle nuove comunità presenti sul territorio, soggetti appartenenti

³ Non si vuole qui riproporre il dibattito tra comunitarismo e liberalismo, ricco di articolazioni antropologiche, politiche sociologiche e giuridiche, ma semplicemente rilevare che dal punto di vista anche solamente empirico l'ordinamento deve garantire all'individuo di potersi sottrarre al condizionamento del gruppo, della propria comunità, e lasciarlo libero di decidere se e in quale misura farsi "contaminare" dalla società nella quale ha scelto di vivere e con i valori della quale ha comunque bisogno di misurarsi. Laddove questo non fosse possibile verrebbe innanzi tutto impedito il pieno dispiegarsi della persona umana in un ambito di libertà che è insieme individuale e collettiva.



non solo alle confessioni religiose, ma più in generale alle diverse formazioni in cui si strutturano tali comunità, al fine di consentire alle istituzioni di avere una percezione reale delle esigenze del territorio. Da qui la scelta di promuovere un apprendimento dei valori costituzionali e di cittadinanza che, pur tenendo conto dell'approccio confessionale con il quale gli appartenenti al Corso guardano alle problematiche trattate, valorizzi una trattazione delle diverse tematiche nel rispetto della libertà religiosa e di coscienza, conformemente alla difesa dei diritti umani che l'ordinamento italiano condivide attraverso i trattati e gli accordi internazionali sottoscritti.

Per trovare una soluzione empirica al problema, e consapevole dei fini istituzionali dell'iniziativa, la Direzione centrale degli affari dei culti ha scelto di dare all'attività di formazione un'impronta che escluda la pretesa di intervenire sul piano teologico e/o di contenuti del messaggio religioso dei diversi culti. Su questa via, essa ha inteso predisporre un piano formativo che potremmo definire di cittadinanza attiva, improntato al principio di laicità, quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale e sentinella del rispetto sia dell'autonomia confessionale sia della separazione tra Stato e comunità religiose.

Il limite dell'intervento è inoltre tracciato dall'impossibilità e dall'inopportunità di incidere sui cittadini comunitari, i quali hanno una specifica tutela alla loro identità culturale costituita dall'appartenenza del paese d'origine all'ambito comunitario, nonché dall'esigenza di lasciare fuori da ogni intervento gli appartenenti a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato, poiché ciò avrebbe implicato una possibile violazione degli impegni pattizi assunti.

2 - L'attività dei ministri di culto stranieri in Italia

Uno dei necessari punti di partenza dell'iniziativa fin qui descritta è costituito dal fatto che i ministri di culto, in ragione del loro ruolo e della particolare tutela assicurata dalla nostra Costituzione al libero esercizio del culto, godono già di una specifica disciplina qualora provengano da altri paesi e non siano in possesso della nazionalità italiana

In particolare, l'attività dei ministri di culto stranieri in Italia è regolata da specifiche norme che sono state recentemente oggetto di modifica⁴. Degna di attenzione è la procedura per il rilascio del permesso

⁴ Vedi il *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, decreto legislativo n. 86 del 25 luglio 1998. Tali norme sono state recentemente modificate dalla legge del 7 luglio 2016, n. 122, e dal decreto legislativo del



di soggiorno per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, regolamentata dall'art. 5 c. 2⁵ del t.u. sull'immigrazione, nel quale si fa menzione della normativa concernente il rilascio di soggiorni brevi, funzionali alla loro presenza nel nostro paese "per motivi religiosi".

L'essere in possesso di un permesso è, d'altra parte, condizione indispensabile per potere svolgere determinate attività di culto, ma né a livello legislativo né a livello regolamentare è prevista una disciplina sui presupposti del rilascio del permesso di soggiorno. Vi è invece l'individuazione dei "motivi religiosi" elencati all'art. 1 del Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 12 luglio 2000, ripreso e riformulato dal Decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011⁶. Al punto 11 dell'allegato A di tale ultimo provvedimento è previsto che ai religiosi e ai

29 ottobre 2016, n. 203.

Per l'attività e il ruolo dei ministri di culto in Italia, cfr. **A. LICASTRO**, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 2005; **C. CIOTOLA**, *I ministri di culto in Italia*, Cosenza, Pellegrini, 2009.

⁵ **P. CONSORTI**, *Pacchetto sicurezza e fattore religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2011, p. 7 ss.

⁶ Si veda l'art. 1 del decreto del Ministero degli Affari Esteri del 12 luglio 2000, *Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento*, ripreso e riformulato dal Decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011.

Il punto 11 dell'allegato A concernente il rilascio del visto per motivi religiosi (v.s.u. o v.n.) è stato riformulato come segue: «I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- a) l'effettiva condizione di "religioso", o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza
- b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia
- c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del T.U. 286/1998 e successive modifiche e integrazioni.
- d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini e alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformità del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano». Cfr. Decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011.

Per un commento puntuale sul visto per "motivi religiosi" e della normativa succitata, nonché per una dettagliata analisi critica dell'espressione "ministro di culto" utilizzata dal decreto ministeriale per indicare «coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o condizioni equivalenti», rimandiamo a **P. CONSORTI**, *Pacchetto sicurezza e fattore religioso*, cit., in particolare pp. 6-13.



ministri di culto stranieri che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale possa essere rilasciato il visto per motivi religiosi per un soggiorno di breve o di lunga durata⁷.

Ai sensi poi della circolare del 24 maggio 2005 sul *Rilascio dei permessi di soggiorno per motivi religiosi ai già titolari dello stesso per motivi di studio*, è previsto che il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi religiosi per gli studenti stranieri che frequentano Università religiose e i cui titoli di studio siano stati riconosciuti dallo Stato italiano, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 14 del d.P.R. n. 394 del 1999, modificato dall'articolo 13 del d.P.R. n. 334 del 2004.

Nel definire i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del "visto per motivi religiosi", le norme in vigore richiedono l'accertamento dell'effettiva condizione di religioso e documentate garanzie circa il carattere religioso dell'attività. Allo svolgimento di essa è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno, con riferimento anche all'accertamento che il soggetto interessato sia in "possesso di mezzi di sussistenza".

Partendo dal presupposto che il testo unico sull'immigrazione pone ai fini del soggiorno dello straniero lo svolgimento delle funzioni proprie del ministro di culto, è possibile addivenire alla conclusione che, sulla base delle medesime norme, la formazione dei soggetti religiosi passa attraverso la disciplina dell'immigrazione. Essa è cioè parte di quell'insieme di provvedimenti volti a regolare il fenomeno migratorio e si giustifica perciò l'intervento del Fami.

Anche se gran parte dell'attenzione dell'opinione pubblica e di molti studiosi, alimentata dai mass media e dall'attività incessante di alcune forze politiche, è rivolta all'islam - con il risultato che la percezione della presenza islamica nel paese fa apparire gli appartenenti a questo culto numericamente molto più rilevanti di quanto siano realmente - va detto che il gruppo più numeroso di migranti è quello rumeno-moldavo. A questo possono essere assimilati, sotto il profilo dell'appartenenza religiosa, quello ucraino e bulgaro, con il risultato che, dal punto di vista religioso, rileva in modo evidente l'appartenenza almeno potenziale all'ortodossia e

⁷ L'elenco in questione è quello degli enti riconosciuti, ovvero di quelli che hanno stipulato intese consultabile presso il Ministero degli interni Direzione generale per i culti. Nel caso in cui l'ente non risulti ricompreso tra questi il Ministero degli Esteri chiede un parere alla Direzione centrale per i culti del ministero degli interni che dispone gli opportuni accertamenti tramite le Questure. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 289 del 1998, tale disciplina non si applica tuttavia ai componenti del Collegio cardinalizio (art. 21 del Trattato del Laterano).



segnatamente alla Biserica Ortodoxa Romana, Chiesa con la quale il nostro ordinamento non ha ancora ritenuto opportuno stipulare un'intesa⁸.

Inoltre sono presenti sul territorio dello Stato numerose concentrazioni di appartenenti ai culti più diversi con alcuni dei quali lo Stato ha ritenuto recentemente di intrattenere rapporti poi sfociati in un'intesa, forse anche a causa dell'adesione a essi di persone provenienti dalla popolazione autoctona⁹. Quando gli appartenenti a queste confessioni si concentrano sul territorio, costituiscono delle vere e proprie enclaves cultural-religiose: intendiamo riferirci ai sikh, come alle micro-comunità della galassia evangelica e pentecostale, estremamente frammentate sul territorio, ma molto numerose, mentre rimane del tutto non indagato dal punto di vista dell'appartenenza religiosa, l'ambito numericamente significativo delle comunità cinesi, del tutto invisibili all'occhio dell'osservatore¹⁰.

Per questo motivo parte della dottrina ha osservato che, se di "educazione alla cittadinanza" si tratta, non vi sarebbe motivo per non estenderne l'insegnamento a tutti "i soggetti che rivestono un ruolo di guida delle comunità religiose" quindi non solo al personale religioso di un determinato credo¹¹. È per questo motivo che il Bando di partecipazione al

⁸ Gli appartenenti alla Biserica Ortodoxa Romana (BOR) sono stati ammessi se di nazionalità Moldava o Ucraina in quanto il Corso è riservato a guide spirituali provenienti da paesi extracomunitari mentre sono stati esclusi i rumeni in quanto appartenenti a un paese appartenente alla U.E. Sui problemi connessi a una possibile intesa con la BOR vedi comunque **F. BOTTI**, *Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa ortodossa romana in Italia*, in *Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa*, a cura di G. Cimbalò, F. Botti, Bononia University Press, Bologna, 2008, pp. 151-174; **EAD.**, *Diritto sindacale e confessione religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Il caso rumeno "Sindicatul Pastorul el Bun c. Romania"*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/2013, pp. 171-182; **EAD.**, *L'esercizio dell'attività sindacale dei ministri di culto nella Chiesa ortodossa romana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 30 del 2012.

⁹ È questo uno dei motivi per i quali si è proceduto recentemente a sottoscrivere l'intesa con l'Unione Buddisti Italiani (UBI) del 4 aprile 2007, approvata con legge n. 245 del 2012, con l'Unione Induista Italiana del 4 aprile 2007, approvata con legge n. 246 del 2012, e successivamente con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) del 27 giugno 2015, approvata con legge n. 130 del 28 giugno 2016,

¹⁰ Hanno presentato domanda di iscrizione al Corso 60 persone provenienti da 16 paesi diversi. Le domande di iscrizione ritenute idonee e complete della documentazione richiesta sono state 37, così distribuite sul territorio italiano: 17 Nord Italia; 16 Centro Italia; 1 Sud Italia; 3 Isole (Sicilia e Sardegna). Di queste ne sono state accolte 30 come previsto dal Bando, selezionate dal Comitato Scientifico di concerto con il Ministero dell'Interno, cercando di favorire la più ampia rappresentatività, anche in relazione alle comunità di provenienza.

¹¹ La percezione errata che la componente islamica sia la più numerosa ha indotto non pochi studiosi a ritenere che questo problema riguardi in modo prevalente la formazione



Corso è stato indirizzato agli esponenti delle comunità religiose che operano in Italia e non ai ministri di culto o figure assimilate.

3 - Un nuovo orientamento nelle politiche governative

Per fare chiarezza intorno agli strumenti che l'ordinamento ha a disposizione per relazionarsi al fenomeno religioso, va detto che il mutare progressivo delle appartenenze della popolazione, sia essa autoctona o migrante, ai diversi culti ha indotto negli anni lo Stato a dotarsi di strumenti di gestione del fenomeno religioso, tra i quali va certamente annoverato l'operato di talune Commissioni.

L'anno della svolta in questa direzione è stato il 1997 quando, mentre volgeva al termine la cosiddetta prima "stagione delle intese", venne istituita la *Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose*¹² con l'obiettivo di dotare di uno strumento di supporto l'attività del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e incaricato di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose; concordare con le delegazioni delle confessioni religiose interessate il testo delle intese e, soprattutto, preordinare gli studi e le linee operative da seguire nei rapporti con le stesse. Questo organismo veniva affiancato da una *Commissione consultiva per la libertà religiosa*¹³ con compiti di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti l'attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza; di ricognizione e di esame dei problemi relativi alla preparazione di intese con le confessioni religiose e di formulazione di un parere preliminare sulle bozze di intesa; di elaborazione degli orientamenti di massima in vista della stipula di un'intesa; di formulazione di pareri su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni religiose in Italia e nell'Unione Europea, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

dei ministri di culto o guide spirituali afferenti alle diverse componenti dell'islam: **S. FERRARI**, *La formazione degli imam*, in *Quindicesimo rapporto sulle migrazioni*, a cura di Fondazione ISMU, Franco Angeli, Milano, 2009, p. 240; **N. FIORITA, D. MILANI**, *Il personale religioso (ministri di culto)*, in *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Atti del seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Salerno e dal Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni, a cura di G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, Giappichelli, Torino, 2010, p. 243.

¹² Istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997 e da ultimo prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2016. Visto e annotato al n.1275/2016, Roma, 17 giugno 2016

¹³ Istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997 e da ultimo prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2016.



di segnalazione di problemi in sede di applicazione della normativa vigente in materia, anche di derivazione internazionale.

Queste Commissioni venivano più volte prorogate e a esse si aggiungeva nel 2005, per iniziativa del Ministro dell'Interno pro-tempore Giuseppe Pisanu, la *Consulta per l'islam italiano*¹⁴ un organismo, anch'esso di carattere consultivo, al quale venne affidato il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle questioni indicate dal Ministro, fornendo così elementi concreti per la soluzione dei problemi dell'integrazione delle comunità musulmane nella società italiana, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi. Tuttavia, ben presto il nuovo organismo si dette l'obiettivo di promuovere la formazione di un islam italiano, quale espressione di una comunità aperta e integrata, che assumesse delle caratteristiche finalizzate a renderlo compatibile con l'ordinamento italiano e rispettoso dell'identità nazionale e dei valori della società di accoglienza. Da qui l'elaborazione e la proposta della cosiddetta *Carta dei valori*, la quale ribadisce il rispetto di alcuni principi costituzionali, quasi che gli islamici rispetto agli appartenenti ad altre fedi siano così "speciali" da necessitare di un ulteriore attestato di compatibilità con i valori costituzionali¹⁵.

¹⁴ D.M. Ministero Interno, 10 settembre 2005, *Istituzione presso il Ministero dell'Interno della Consulta per l'Islam italiano*, in *G.U.* n. 250 del 26 ottobre 2005. Ne facevano parte alcuni personaggi autorevoli, rappresentanti dell'islam in Italia. L'anno successivo, per iniziativa di Giuliano Amato, nuovo Ministro dell'Interno, la commissione venne integrata con alcuni accademici esperti del mondo arabo/islamico.

¹⁵ Sul punto vedi **A. FERRARI**, *L'intesa con l'Islam e la consulta: osservazioni minime su alcune questioni preliminari*, in *Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica*, a cura di I. Zilio Grandi, Marsilio, Venezia, 2006, p. 33; **P. CONSORTI**, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, it., maggio 2007, pp. 24-25; **N. COLAIANNI**, *Musulmani italiani e Costituzione: il caso della Consulta islamica*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/2006, p. 251 per il quale l'istituzione della Consulta costituisce un caso di revisione informale, implicita e strisciante della Costituzione. Inoltre per **G. CASUSCELLI**, *La rappresentanza e l'intesa (tra astrattismo dottrinale e concretezza politica)*, in *Islam in Europa / Islam in Italia tra diritto e società*, a cura di A. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2008, p. 285 ss., la costituzione della Consulta «viola principi costituzionali, regole giuridiche e prassi amministrativa, e sembra assolvere a una funzione risarcitoria, per la mancata riforma della legge sui culti ammessi, e insieme di concertazione sociale *extra ordinem*: gli strumenti consultivi di partecipazione democratica "senza forme" si collocano, infatti, all'esterno dei vincolanti schemi formali (di rango costituzionale) della contrattazione pattizia, dei connessi poteri di controllo del Parlamento, e della conseguente responsabilità politica del potere esecutivo nei confronti di quest'ultimo». **G. CIMBALO**, *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della libertà religiosa in Italia*, in *Identità religiosa e integrazione dei Musulmani in Italia e in Europa, omaggio alla memoria di Francesco Castro (Roma, 22 maggio 2008)*, a cura di R. Aluffi Beck Peccoz, Giappichelli, Torino, 2008, p. 74 ss.



Fino al 2009 nulla sembra cambiare e le istituzioni pubbliche, onde evitare un coinvolgimento diretto preferirono rimanere nel limbo, preoccupate di condurre a termine trattative finalizzate alla stipula di intese, compito questo improprio se facente capo alla Direzione Centrale per i culti. Come è noto, infatti, la stipula delle intese è di pertinenza della *Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose*, costituita presso la Presidenza del Consiglio e attualmente presieduta dal Prof. Pizzetti. Invece, i compiti della Direzione sono insieme più modesti e più “pratici” e riguardano la legislazione vigente e la sua applicazione e quindi, nel caso specifico, l’introduzione di una certificazione atta a comprovare l’attività di ministri di culto di soggetti che si rivolgono al Ministero per ottenere tale certificazione, posto che il solo requisito della cittadinanza, non poteva costituire l’unica condizione per la sussunzione dell’individuo entro la categoria di “ministro di culto”¹⁶.

Forse anche per effetto delle critiche rivolte all’attività della *Consulta per l’islam italiano*, si registra un mutato orientamento all’interno della Direzione centrale per i culti facente capo al Ministero degli Interni. In particolare, all’interno della *Consulta* si fa strada la convinzione che non è né realistico né opportuno pensare a un’intesa onnicomprensiva con tutto l’islam presente in Italia, anche e soprattutto perché occorre prendere atto che esistono diversi modi di concepire e organizzare l’attività confessionale islamica. È un fatto che - anche a causa degli eventi internazionali - le stesse comunità sono costrette a riflettere e a chiedersi quale islam intendono vivere e praticare e questa riflessione produce un avviamento alla revisione degli statuti delle diverse associazioni confessionali che non si è ancora

¹⁶ «... la nomina dei ministri di culto trova la propria regolamentazione nella legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante “disposizioni sull’esercizio dei Culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi” e più specificamente nell’ art. 3, nonché negli artt. 20, 21 e 22 del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289. / L’applicazione del citato complesso normativo è spesso resa difficile dalla carenza di organicità e di completezza ed è grazie alla linea interpretativa elaborata dal Consiglio di Stato con vari pareri, e in particolare con il parere n. 6357 (*rectius* n. 02758/2009) - reso dalla Sezione Prima nell’adunanza del 23 settembre 2009 - che l’Amministrazione concede ai ministri dei culti non regolati da intese l’approvazione della nomina, con provvedimento valido su tutto il territorio nazionale». Il Consiglio di Stato ha ritenuto che «l’autorizzazione al ministro di culto debba essere concessa solo se la dimensioni della comunità di fedeli raggiunga un valore tale da far ritenere possibile l’esigenza di celebrazione di atti di culto produttivi di effetti giuridici nel nostro ordinamento (matrimoni). / Tale valore può essere orientativamente indicato in 500 persone, corrispondente di massima con le più piccole parrocchie cattoliche con parroco residente ovvero intorno alle cinquemila persone ove la comunità di fedeli sia distribuita in tutto il territorio nazionale»: Cons. Stato, sez. I, adunanza 11 gennaio 2012, n. 00561 del 02 febbraio 2012. Ma vedi anche **P. CONSORTI**, *Diritto e religione*, 2^a ed., Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 230-232.



concluso. Pur tuttavia si creano le condizioni per la stipula del *Patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell'ordinamento statale*, redatto dalla *Consulta per l'islam italiano* con la collaborazione del *Consiglio per i rapporti con l'islam italiano* e recepito dal Ministero dell'Interno¹⁷.

Con questo accordo le parti assumono reciproci impegni e qui preme sottolineare che il Ministero da parte sua, al punto 5 del Patto, si impegna a

“consolidare le esperienze formative per ministri di culto di confessioni prive di intesa, in linea con quella già avviate dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per gli Affari dei Culti”, e a “Favorire l’organizzazione, d’intesa con le associazioni e Comunità islamiche partecipanti al Tavolo di confronto, il Consiglio per le relazioni con l’Islam e alcune Università, corsi di formazione per i ministri di culto musulmani”.

Si tratta come è evidente del recepimento nel Patto di un’iniziativa già adottata in quanto il Ministero degli Interni aveva già bandito una gara a evidenza pubblica relativa all’affidamento di un progetto rivolto ai ministri di culto delle confessioni religiose prive d’intesa, provenienti da paesi extraeuropei e con l’intenzione di operare in Italia, ovvero già attivi nel nostro paese. Tuttavia il progetto riguardava e riguarda non solo i ministri di culto musulmani, ma quelli di tutti i culti.

4 - Un Corso di formazione e di educazione al rispetto dei valori costituzionali

È appunto questo il progetto, che si sta realizzando presso il polo di Ravenna dell’Università *Alma Mater Studiorum* di Bologna e che si inserisce nel programma nazionale FAMI 2014-2020. Esso si pone l’obiettivo di “promuovere l’esercizio della libertà religiosa in coerenza con i valori fondanti della società di accoglienza”¹⁸.

La Direzione Generale dei culti, che ha predisposto l’appalto per

¹⁷ A sottoscrivere il *Patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell'ordinamento statale* i rappresentanti della Conferenza islamica italiana (Cii), il Centro islamico culturale d’Italia (Cic), l’Unione delle comunità *islamiche d’Italia (Ucoii)*, la Comunità religiosa islamica italiana (CoReIs), l’Unione musulmani in Italia (Ami), l’Associazione islamica italiana degli imam e delle guide religiose, l’Associazione Cheikh Ahmadou Bamba (Acab, confraternita muride Muridiyya), l’Associazione madri e bimbi somali, l’Associazione indo-pakistana “muhammadi”.

¹⁸ Per maggiori informazioni è consigliabile consultare il sito del Corso al seguente indirizzo <http://corsoculti.it>.



l'organizzazione del Corso, ha messo a punto per larghe linee un programma delle attività formative¹⁹ e ha stabilito alcuni requisiti di qualificazione dei soggetti che sarebbero stati incaricati di attuare il progetto, sulla base di una selezione seguita a una procedura stabilita dalla legislazione del 2016, nota come "Codice degli appalti", al termine della quale è stata incaricata di svolgere l'attività in questione.

A vincere la gara è stata la Fondazione Flaminia, un ente di diritto privato nato con l'obiettivo di sostenere il decentramento dell'Università di Bologna a Ravenna e in Romagna, che ha presentato un progetto elaborato grazie alla collaborazione del Consorzio Interuniversitario Siti²⁰ e del

¹⁹ "Il Corso di formazione, nello specifico, dovrà prevedere la trattazione di materie giuridiche, sociologiche e storiche, volte a favorire una maggiore conoscenza della realtà istituzionale e sociale del nostro Paese, avendo come orientamento privilegiato i valori della Costituzione, nonché la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione approvata con D.M. del 15 giugno 2007".

I contenuti del Corso sono stati articolati dal Comitato scientifico del Corso così composto: prof. Giovanni Cimbalo, in qualità di presidente, dott.ssa Federica Botti, quale coordinatrice scientifica, prof.ri Francesco Alicino, Nicola Colaianni, Pierluigi Consorti, Giuseppe D'Angelo, Nicola Fiorita, Luciano Zannotti. Il programma è il seguente:

- Elementi di diritto pubblico e costituzionale sull'organizzazione dello Stato (forma di Stato, forma di Governo, ripartizione dei poteri, esercizio delle funzioni legislativa, amministrativa e giudiziaria);
- Principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;
- Tutela ed esercizio del diritto di libertà religiosa secondo l'ordinamento italiano, anche in riferimento all'ordinamento europeo e alla giurisprudenza costituzionale e della Corte europea;
- Aspetti giuridici e sociologici del sistema dei rapporti tra confessioni religiose e Stato;
- Le competenze della Direzione centrale degli Affari dei culti: riconoscimento giuridico degli enti di culto, approvazione governativa dei ministri, accesso alle carceri per l'assistenza religiosa, ingresso dall'estero per motivi religiosi;
- Modalità d'essere istituzionale del fenomeno religioso: confessioni con intesa, confessioni con riconoscimento giuridico, associazioni culturali e di fatto;
- Luoghi di culto e legislazione del settore;
- La funzione del ministro di culto: le sue prerogative nella confessione e i riflessi per l'ordinamento giuridico generale;
- Questioni del culto e interferenze con l'ordinamento giuridico: matrimonio, funerali, alimentazione;

Il Corso si concluderà con due focus: il primo su islam: peculiarità e questioni aperte e il secondo sulle confessioni religiose e le comunità di fede come strumenti per l'integrazione.

²⁰ Il Consorzio Interuniversitario di ricerca e documentazione per la gestione di siti web di diritto delle persone, della famiglia, dei culti e delle confessioni religiose è costituito dall'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi della Calabria, Univeristà Jean Monnet di Bari. È presieduto dal prof. Giovanni Cimbalo ed è gestito da uno statuto di tipo consociativo, ha sede amministrativa presso l'Università della Calabria.



Centro interdisciplinare Scienze per la pace dell'Università di Pisa²¹.

L'iniziativa in Corso presenta dunque un carattere di novità che lascia lo schema dell'eccezione islamica e si apre a una logica innovativa in quanto aperta a tutti i soggetti in qualche modo equiparabili ai ministri di culto, non solo di fede islamica. Certamente restano schiuse molte ambiguità semantiche, fra cui la stessa definizione uniforme della qualifica di ministro di culto che, infatti, è stata sostituita con quella più generica – e al tempo stesso forse troppo indefinita – di esponenti delle comunità religiose. Non è opportuno in questa sede soffermarsi sulla problematicità anche di quest'ultima espressione, che certamente, nelle intenzioni, si riferisce alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, mantenendo una differenza opinabile tra le prime e l'altra, e poi tra quelle che hanno stipulato un'intesa e quelle che ancora attendono, o anche non vogliono stipularla.

A questo riguardo sorgono molte legittime perplessità che si possono stemperare se si contestualizza l'iniziativa mantenendola nella sua collocazione istituzionale, vale a dire nel quadro delle attività dirette a facilitare l'integrazione dei cittadini immigrati da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

La definizione del campo d'intervento consente di tracciare una linea di demarcazione tra l'ambito dell'espansione della libertà religiosa – che non sovviene – e quello della formazione (e informazione) di persone che hanno interesse a esercitare diritti e doveri nelle forme proprie stabilite da un ordinamento e che si presume non conoscano nel dettaglio e con la profondità e la competenza per poterlo trasmettere ad altri.

Insomma, l'obiettivo non è quello di istruire gli imam islamici o i ministri di culto di altre religioni alle regole della cittadinanza, ma di informare cittadini non europei sui diritti e i doveri afferenti alla sfera della libertà religiosa attraverso il trasferimento ad alcuni di essi delle competenze dei formatori. Si vuole trasmettere una "informazione" che vuole educare e anche istruire, prova ne sia che gli organizzatori del Corso richiedono ai corsisti la compilazione di questionari di controllo finalizzati a verificare che taluni concetti siano stati recepiti.

La verifica terrà conto del fatto che i partecipanti siano portavoce della propria comunità, che riportino il comune sentire delle formazioni sociali di provenienza su concetti quali l'ordine pubblico, il buon costume, la laicità, il ruolo e la funzione delle comunità religiose, nonché la visione su problemi etici quali le convivenze affettive, il cibo, i problemi di fine vita

²¹ Il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (Cisp) è un Centro di ateneo di formazione e ricerca dell'Università di Pisa, nonché agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana.



l'abbigliamento e che quindi ogni gruppo confessionale costituisce uno *stakeholder*. Insomma, gli interlocutori sono le comunità rappresentate dai partecipanti che vengono coinvolti utilizzando due tipi di questionari (uno sul merito dei concetti e uno sul metodo di insegnamento), obbligandoli a confrontarsi tra loro per la compilazione e a restituire una valutazione del proprio apprendimento alle comunità di appartenenza e agli organizzatori del Corso.

Il metodo didattico utilizzato è stato quello della comparazione e dell'interdisciplinarietà avendo cura di fare rilevare discrepanze e contraddizioni con la regolamentazione giuridica introiettata dai discenti nei propri paesi d'origine o da essi desunta dalle regole giuridiche proprie del culto di appartenenza, evidenziando la compatibilità di tali regole rispetto all'ordinamento giuridico italiano e sottolineando le eventuali incompatibilità.

Si è avuto cura di stimolare la propensione dei discenti a porre i problemi pratici dell'esercizio della libertà religiosa cercando di ribadire i contenuti di quei concetti che sono parsi di più difficile assimilazione²².

Il progredire dell'attività didattica ha visto crescere l'interesse dei partecipanti, la loro propensione a porre quesiti di carattere pratico sulle implicazioni delle norme esaminate nella gestione concreta del fenomeno religioso e delle attività di culto, con attenzione allo stato giuridico delle confessioni, al loro riconoscimento, all'uso non infrequente delle associazioni culturali per mascherare attività di culto quando queste non possono dichiaratamente essere svolte in edifici privi di autorizzazione all'esercizio del rito.

All'esame critico della legge n. 1159 del 1929 ha fatto seguito l'analisi di strutture atte a consentire l'esercizio del culto con modalità conformi all'ordinamento giuridico italiano. Grande interesse ha suscitato l'analisi della struttura del *waqf* e la possibilità di renderne concretamente possibile il funzionamento nel nostro ordinamento; la discussione si è estesa alle istituzioni consimili degli altri culti e alle diverse forme associative come Onlus, ASP ecc. Questo modo di procedere va oltre l'informazione ed è più vicino all'istruzione.

Siamo quindi di fronte a un'educazione alla convivenza nel rispetto delle regole che si sono positivizzate e consolidate nella società ospitante, senza nessun riferimento esplicito ai valori occidentali e senza affermare la superiorità della cultura e dei valori della società ospitante.

²² Un ruolo importante ed essenziale è stato svolto nell'apprendimento dalle slide utilizzate a corredo delle lezioni, tutte messe a disposizione dei corsisti in libera consultazione sul sito del Corso, insieme a saggi redatti dai docenti incaricati delle lezioni e concernenti le problematiche trattate (vedi www://corso.culti.it).



La presenza di esponenti di diverse comunità religiose potrà aiutare la condivisione di domande e risposte che a loro volta alimenteranno un clima di dialogo religioso e culturale potenzialmente capace di generare nuove opportunità. L'interculturalità e il pluralismo culturale si costruiscono attraverso la reciproca conoscenza e il confronto, evitando pratiche ciecamente assimilazioniste e di formattazione culturale che alimentano reazioni di rigetto nelle persone destinatarie del messaggio. Ciò che si intende costruire è un laboratorio nel quale le esperienze reciproche, le abitudini, le tradizioni, le preferenze nel campo alimentare e le scelte etiche possano essere scambiate in un dialogo rispettoso delle identità.

In buona sostanza l'iniziativa contraddice le affermazioni della Corte di Cassazione, sezione penale, che nella sua recente sentenza n. 24084 del 2017 rileva "l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale"²³.

Un siffatto "adeguamento" in materie sensibili come quelle riguardanti l'esplicazione del sentimento religioso e la condivisione di valori etici è certamente sottoposto al rispetto dei diritti umani, ma può subire delle deroghe proprio quando il rispetto di pratiche rituali e di credenze non derivi dall'applicazione di leggi proprie di altri ordinamenti, ma da regole religiose e dall'esercizio del culto. Si tratta di una linea sottile e sempre problematica che separa i valori in gioco che può essere mantenuta in un giusto equilibrio proprio grazie alla conoscenza dei valori altrui, delle regole e delle norme dell'ordinamento ospitante per cui emerge la possibilità di trovare una mediazione tra culture, usi e costumi diversi. Ne consegue che la consapevolezza acquisita del fatto che i valori di riferimento [della società ospitante] sono diversi da quella di provenienza, non impone necessariamente l'abbandono "dell'attaccamento ai propri valori", ma richiede la ricerca di soluzioni condivise di convivenza, in considerazione del fatto che il nostro ordinamento si caratterizza per la tutela più ampia del

²³ Per il testo vedi <http://corsoculti.it/wp-content/uploads/2017/03/sentenza-kirpann.pdf>. Contro tale sentenza si è pronunciato, rilevando un'evidente preoccupazione, anche il Consiglio direttivo dell'Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso (ADEC).

Il perentorio riferimento ai valori occidentali operato dalla Corte non tiene infatti conto dello sviluppo che la cultura giuridica ha avuto anche grazie alle pronunce della Corte EDU, che negli ultimi decenni hanno contribuito a forgiarla sulla base del principio del bilanciamento di interessi. Tra l'altro, la prospettiva evocata nella sentenza, non appare coerente con lo spirito della nostra Costituzione. Infatti, il dovere dei cittadini di essere fedeli alla Repubblica, *ex art. 54 Cost.*, di per sé non impone un dovere di adesione ai contenuti dell'etica repubblicana, ma semmai esso è un auspicio che, come tale, non può essere di certo imposto. Vedi **ADEC**, *Comunicato* del 17 maggio 2017 (<http://www.associazioneadec.it/news/>).



sentimento religioso, della possibilità di farne propaganda e di viverne i precetti e pertanto ha la forza di tollerare l'individuazione di ambiti di applicazione di precetti morali e religiosi certamente più ampi di quelli delle società di provenienza, insieme alla ferma determinazione a porre limiti certamente segnati dai principi costituzionali e dal rispetto dei diritti umani.

Ne consegue che la diffusa conoscenza dei principi costituzionali, la rigorosa delimitazione dei diritti e dei doveri, il dialogo sull'interpretazione e l'applicazione di principi e valori religiosi nei più diversi contesti, il ruolo pubblico delle religioni, declinati in un ambito di rapporti contemporaneamente intrattenuti con più culti, stimolando un rapporto tra questi e al tempo stesso il confronto con i valori di laicità e di tolleranza dei quali lo Stato si fa portatore, dà vita a un ambito di elaborazione e di dialogo suscettibile di declinare i valori religiosi più diversi, restando negli ambiti tracciati dal quadro costituzionale e dall'ordinamento. È quello appena descritto lo spazio di confronto che si è voluto creare all'interno del Corso al quale ci riferiamo.

5 - Origini e limiti dell'attività di formazione

Tutto ciò premesso viene da chiedersi quale sia il quadro giuridico che ha fatto da cornice all'avvenuta gara d'appalto. Il necessario riferimento va al regolamento UE n. 516 del 2104 le cui relative disposizioni istituiscono e disciplinano il *Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione*, come parte della politica comune attuata dall'Unione europea in materia.

L'attività del FAMI si concentra sulla gestione integrata della migrazione, sostiene l'asilo, la migrazione legale, il rimpatrio dei cittadini stranieri e, ancor più in virtù di ciò che qui interessa, l'integrazione. La disposizione sulla quale la formazione dei ministri di culto sembra plasmarsi è quella contenuta nel paragrafo 6 del regolamento, ove è previsto che le risorse finanziarie componenti il fondo siano finalizzate anche al sostegno dei programmi nazionali nei settori di intervento che vi rientrano. Tra le disposizioni tecniche intorno alle quali il regolamento si snoda, i progetti di formazione dei ministri di culto paiono riconoscersi maggiormente nella lett. f) dell'art. 9, nella quale è previsto che il Fondo garantirà quelle "azioni che promuovono un contatto significativo e un dialogo costruttivo tra i cittadini terzi e la società di accoglienza". Il programma nazionale FAMI²⁴ concretizza la portata della disposizione

²⁴ Approvato dalla Commissione europea con Decisione del 3 agosto 2015, n. 5343,



regolamentare prevedendo l'erogazione di servizi di formazione civico-linguistica in collaborazione con le Prefetture firmatarie dell'Accordo di integrazione di cui al d.P.R. n. 179 del 2011. L'art. 10 del regolamento n. 516 del 2014 specifica infatti che i soggetti beneficiari del FAMI devono essere quelli contemplati dal regolamento n. 514 del 2014 (del quale il regolamento n. 516 del 2014 applica le disposizioni) all'art. 2, lett. g); organismi pubblici o privati o organizzazioni internazionali (o comitato internazionale della Croce rossa - CICR - o Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa)²⁵.

Non stupisce quindi che i capisaldi dell'insegnamento impartito nelle lezioni nelle quali il Corso si articola, siano i principi costituzionali ai quali il diritto ecclesiastico italiano si informa. La loro "somministrazione" avviene e avverrà in parallelo con quella degli obblighi di legge che i ministri di culto sono tenuti a conoscere e, a loro volta, diffondere presso le comunità religiose in cui officiano.

Come è dato riscontrare da un'analisi del programma, la formazione così impartita esula completamente da contenuti teologici e/o dottrinali, e anzi, ha contenuti squisitamente civici e costituzionali, in un perfetto intreccio tra vita religiosa e cittadinanza. Gli organizzatori hanno assicurato che nulla di teologico verrà infatti impartito.

Pur tuttavia, nello sviluppo e nell'illustrazione degli argomenti trattati, si farà riferimento specifico alle diverse, e a volte tra loro divergenti, visioni delle problematiche affrontate, al doppio fine di comparare queste interpretazioni e punti di vista con le norme dell'ordinamento dello Stato, ma al tempo stesso – sottolineate le differenze di approccio dei diversi culti – mettendo in evidenza la relatività dei valori ai quali essi attingono, dimostrando così che la diversa visione del mondo che riflettono ci dice della necessità di affrontare i problemi sulla base di una diversità valoriale, specifica di ogni culto. Proprio il risalto dato alle differenze ci dice della necessità di creare uno spazio comune nel quale le diverse letture di valori possano prendere vita, temperate dal comune rispetto dei valori costituzionali.

modificata il 16 dicembre 2015 con la Decisione n. 9608.

²⁵ Regolamento UE n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, art. 2, lett. g): «"beneficiario": il destinatario di un contributo dell'Unione nel quadro di un progetto, che si tratti di organismo pubblico o privato, di organizzazioni internazionali o del comitato internazionale della Croce rossa ("CICR"), o della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa».



Un'impostazione dialogante sul modello di quella appena descritta, consente, ad esempio, di superare le perplessità sollevate con riferimento alla partecipazione degli imam al Corso di formazione, invocando incompatibilità del messaggio islamico e dei valori che esso sottende con il nostro ordinamento, ricercando quelle modalità e mediazioni possibili che consentano un esercizio del culto coerente con i valori di un islam certamente fedele ai propri principi, ma al tempo stesso rispettoso del fatto di operare in una società pluralista, multi religiosa e multi confessionale.

Ciò consente di "non lasciare le cose in mano a chi si camuffa da imam o da ministro di culto di un altro credo e ne approfitta per fare proselitismo fondamentalista", come ha dichiarato in un'intervista il Direttore del Corso²⁶.

Da quanto è emerso dagli interrogativi finora posti dai corsisti, i loro dubbi vertono essenzialmente proprio intorno ai diritti connessi alla cittadinanza. Tuttavia a essi il Corso vuole fornire gli strumenti per attivare lo *status* di cittadino quale risultante non di un'assimilazione con la cultura e la civiltà della società di accoglienza, bensì dell'assunzione dei valori di laicità e tolleranza che permettano di declinare le rispettive appartenenze religiose in modo armonico e non conflittuale, con gli appartenenti alle formazioni religiose autoctone presenti sul territorio, ma anche con la maggioranza dei cittadini per lo più laici e anche in molti casi indifferenti rispetto al fenomeno religioso²⁷. Così conseguita, la cittadinanza diviene valore fondante di un patto di convivenza rinnovato, basato sul principio, più volte ribadito durante il Corso, della "convivialità differenziata" tra persone appartenenti a esperienze etiche, religiose e umane, a valori civili e di convivenza tra i più diversi.

C'è da sperare che i valori della laicità e del pluralismo, così come impartiti ai ministri di culto delle più diverse confessioni, verranno trasmessi alle generazioni successive di migranti delle più diverse fedi che inevitabilmente sono obbligati a sfuggire dalla forza del ricordo dell'esperienza religiosa vissuta nel paese d'origine. Bisogna infatti considerare che il migrante ha un approccio da conservatore con i valori religiosi e civili del paese di provenienza che col tempo si cristallizza nella memoria e nel ricordo e viene trasmesso intatto a sé stessi e ai propri figli. Si tratta il più delle volte di una visione non secolarizzata degli stessi valori religiosi che, mentre nella società di origine continuando a vivere, si

²⁶ <http://www.settesere.it/it/n13539-un-corso-per-diventare-imam-il-prof.-cimbalo-placa-le-pol-emiche-e-spiega-perchau-farlo-proprio-a-ravenna.php>, consultato in data 4 maggio 2017.

²⁷ Sulle modalità attraverso cui promuovere la convivenza attraverso il principio di laicità, si veda **G. CIMBALO**, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2007.



evolvono e possono mutare nel quotidiano confronto con la vita e i problemi pratici, esperienziali ed esistenziali di ogni giorno, nella memoria del migrante sono conservati in uno scrigno e spesso trasmessi come un antico tesoro, come un portato dell'età dell'oro dalla quale il migrante ha dovuto recidere i legami calandosi nel contesto occidentale dove non sempre quanto richiesto dalla religione di appartenenza può essere messo in pratica. Da qui il bisogno di riprodurre qui e subito nella società ospitante il mondo ormai perduto delle origini che non esiste più nel paese di provenienza e che nel paese di accoglienza è spesso una costruzione idealistica, atemporale a volte metafisica, una riproduzione del mondo perduto e ormai scomparso delle origini.

La condivisione e la coltivazione individuale e collettiva della laicità e dell'autonomia confessionale, della libertà religiosa individuale e collettiva, sono perciò il presupposto necessario all'integrazione dialettica dei nuovi culti nella società ospitante che il Corso intende contribuire a produrre tra i ministri di culto e le guide spirituali coinvolte, con l'augurio che iniziative future possano coinvolgere anche altre comunità e gruppi religiosi di migranti e con l'auspicio che il sistema di formazione italiano metta a punto specifiche iniziative finalizzate a un'opera di alfabetizzazione dei doveri e dei diritti dei cittadini e di tutti coloro che vivono sul territorio dello Stato.